

**REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****LA CORTE DEI CONTI****SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA**

Composta dai seguenti magistrati:

Domenico Guzzi

Presidente

Maristella Filomena

Giudice

Carlo Efisio Marrè Brunenghi

Giudice relatore

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al **n. 24036** del registro di Segreteria, relativo al **conto giudiziale n. 37813**, reso da Cuzzucoli Vincenzo, relativo alla gestione economale del Grande Ospedale Metropolitano Bianchi - Melacrino - Morelli, per l'esercizio finanziario 2018.

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio,

all'udienza del 26.05.2026, letta la relazione del relatore, Primo referendario dott. Carlo Efisio Marrè Brunenghi, udito l'avv. Aurora Frezza, udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giovanni Di Pietro, nessuno comparso per l'amministrazione.

FATTO e DIRITTO

1. Con relazione n. 148/24 del 18.09.2024 il magistrato istruttore ha rappresentato le seguenti criticità nella gestione contabile da parte dell'economo: (i) spese inammissibili per

rimborsi, spese di viaggio e missione per € 4.270,01, (ii) spese non giustificate per buoni mancanti e scontrini illeggibili per € 11.366,18, (iii) spese di rappresentanza e vitti vari non ammessi per € 1.778,31; (iv) spese di competenza di esercizi precedenti per € 493,55. Ha pertanto concluso per l'irregolarità della gestione con ammanco complessivo nei termini sopra evidenziati.

2. In data 26.03.2025, l'agente ha depositato varia documentazione (n. 155 files) volta a dimostrare la regolarità del conto.

3. Alla prima udienza del 16.04.2025, rilevata la sussistenza di connessione oggettiva e soggettiva con il giudizio 23691, la trattazione è stata rinviata al giorno 13.05.2025.

4. Con ordinanza n. 50/25 del 04.06.2025, gli atti sono stati rimessi al magistrato designato per il completamento dell'istruttoria alla luce della documentazione depositata, con relazione integrativa e conclusiva per il 31.10.2025 e fissazione della nuova udienza al 12.11.2025.

5. Con relazione integrativa e conclusiva del 07.11.2025, il magistrato designato ha confermato l'irregolarità della gestione, riducendo l'addebito ad € 7.156,84.

6. All'udienza del 12.11.2025, il difensore costituito ha formulato istanza di rinvio per garantire il diritto di difesa, giusta la tardività nel deposito della relazione conclusiva e successiva notificazione all'agente. Con ordinanza a verbale

della medesima udienza, il collegio ha disposto la trattazione del giudizio per il 27.01.2026, successivamente rinviato al 26.05.2026.

7. Con memoria difensiva del 12.05.2026, la difesa dell'agente ha depositato ulteriore documentazione, prendendo posizioni sulle contestazioni sollevate dal magistrato istruttore, indi concludendo per la regolarità della gestione e il discarico dell'agente.

8. In esito all'udienza del 16.05.2026, uditi l'avv. Frezza e il pubblico ministero, la causa è stata trattenuta in decisione.

9. Le memorie difensive dell'economo e l'allegata documentazione superano solo parzialmente le contestazioni mosse dal magistrato istruttore.

9.1. Il magistrato designato ha evidenziato anzitutto l'irregolarità dei rimborsi per spese di viaggio e missione accompagnati dai seguenti buoni:

- n. 357, n. 826, n. 847 e n. 1082 per complessivi € 420,38.

La difesa dell'agente ha evidenziato che nella relazione, alla pagina 2, il buono 826 (per € 172,80) è stato contestato anche nel gruppo delle spese con giustificativi non leggibili, di guisa che esso sarebbe stato addebitato due volte, sicché deve essere espunto dal primo gruppo "spese di viaggio e missione" e la contestazione residuerebbe per € 247,28 in relazione ai buoni n. 357, n. 847 e 1082.

Si tratterebbe in tutti e tre i casi di spese relative all'utilizzo di mezzo proprio in luogo di quello aziendale vista la carenza di autisti, autorizzato ogni volta dal direttore di farmacia e dal responsabile dell'economato, e dunque ammesso al discarico ai sensi dell'art 6 del regolamento economale.

Rispetto a tale gruppo di spese contestate, il Collegio, esaminata la documentazione prodotta dall'agente e le giustificazioni addotte, reputa di poterle discaricare, avendo egli offerto prova di adeguata giustificazione.

9.2. Sono stati poi oggetto di contestazione i rimborsi spese per i componenti e il Presidente dell'OIV (organismo indipendente di valutazione) non dipendenti dell'ente accompagnati dai seguenti buoni:

- nn. 772, 935-936 e 1031 per complessivi € 3.765,53.

L'agente, richiamando i precedenti della Sezione (n. 108/2021, n. 128/2021, n. 129/2021) in punto di inerenza della spesa alle finalità istituzionali dell'ente e conseguente discarico, ha dedotto che nel caso di specie l'azienda aveva adottato una delibera, la n. 114 del 5/03/2018 ove si prevede tra l'altro il pagamento del presidente dell'OIV. Pertanto, per i compensi relativi ai rimborsi di viaggio chilometrici di vitto e alloggio l'azienda, a seguito di richiesta del Presidente dell'OIV, ha disposto tramite autorizzazione del Direttore del Dipartimento amministrativo dott. Neri, della successiva autorizzazione del responsabile UOS economato sig. Romeo il pagamento del

rimborso, peraltro già riconosciuto dall'azienda e appunto oggetto di somme già stanziare.

Il collegio reputa pertanto di poter ammettere a discarico anche tale gruppo di spese, tenuto conto che si tratta certamente di spese istituzionali inerenti al funzionamento di un grande ospedale metropolitano quale è il Bianchi Melacrino Morelli.

9.3. Sono stati altresì contestati i pagamenti eseguiti in ragione dei seguenti buoni economici per complessivi € 699,07

- n. 4 (sanzione per violazione CDS di € 327,40);
- n. 269 (acquisto di cibi vari non previsti da regolamento € 9,66);
- n. 374 (€ 63,80, spesa giustificata con documentazione allegata alla memoria per € 56,30, permanendo ancora una differenza non giustificata di € 12,01);
- n. 1061 (a fronte di una spesa di € 65,00 di cui alla fattura n. 211/PA del 23 novembre 2018 risultante anche dalla scheda fornitore trasmessa, è stato effettuato un bonifico di € 415,00, con una differenza pagata in più di € 350,00).

In merito a tali spese, l'economo ha rappresentato (i) quanto al buono n. 4, l'urgenza della spesa per poter essere ammesso al pagamento in misura ridotta, previa autorizzazione del direttore dell'ufficio economato, e dunque in conformità all'art. 3, comma 9 del regolamento di cassa, che prevede la delega al pagamento.

Quanto al buono n. 269, che trattasi del corrispettivo del pasto dell'autista dell'azienda in occasione di una missione e dunque

rientrante nella previsione dell'art. 3, comma 10 del regolamento.

Quanto al buono 374, la difesa dell'agente ha documentato e provato che il valore del buono è pari alla spesa sostenuta di € 63,80 (biglietto Caronte € 38,00 – pedaggio Catania/Messina € 3,70 – parcheggio policlinico G. Martino di Catania € 0.90 - vitto autista € 17,40 – pedaggio Messina/Catania € 3,80 effettivamente illeggibile), ma in ogni caso non si dà l'addebito ulteriore di € 12.01.

Quanto al buono n. 1061, l'agente ha rappresentato e documentato che, in realtà, il pagamento concerne due fatture: non solo la fattura n. 211/PQ per € 65,00 ma anche la fattura n. 212/PA per € 350,00, sicché con un unico bonifico sono state pagate due fatture.

Anche in tal caso, il collegio è persuaso dalla bontà argomentativa sostenuta dall'agente e dalla documentazione prodotta a suo sostegno, per cui anche tali spese non possono costituire ammanco addebitabile al sig. Cuzzucoli.

9.4. Quanto alle spese di rappresentanza e pranzi vari, il magistrato designato ha contestato complessivi € 1778,31 in relazione ai buoni n. 246, n. 652, n. 717, n. 756, n. 763, n. 768, n. 774, n. 780, n. 781, n. 878, n. 1008.

La difesa dell'agente ha dedotto per ciascun buono l'inerenza della spese sostenuta alle finalità istituzionali dell'ente come segue: buono 246 (pagamento di una fattura per spese di

rappresentanza ed accoglienza istituzionale dei commissari per il concorso del servizio immunotrasfusionale, richiesto e disposto direttamente dal direttore sanitario aziendale); buono n. 652 (rimborso disposto dal direttore sanitario che ha anticipato l'accoglienza istituzionale e il pasto per i commissari per il concorso di direttore sanitario di presidio); buono n. 717 (pagamento disposto dal direttore generale per l'acquisto di una corona di fiori in segno di rappresentanza dell'ospedale e di riconoscenza in occasione del funerale di un dirigente sanitario); buono n. 756 (pagamento autorizzato dal direttore sanitario per il coffe-break dovuto ai componenti della commissione di concorso di ostetricia e ginecologia); buono n 763 (rimborso per spesa anticipata dal direttore sanitario per il vitto dei componenti della commissione di concorso di ostetricia e ginecologia); buono n. 768 (pagamento richiesto dal direttore generale per l'accoglienza dei nuovi direttori sanitari); buono n. 774 (spesa autorizzata dal direttore sanitario per il buffet aziendale in occasione della presentazione del progetto del nuovo presidio ospedaliero Morelli); buono n. 780 e n 781 (rimborso del vitto dei commissari per il concorso di medicina interna per spese anticipate dal direttore sanitario); buoni n. 878 e n. 1008 (spesa disposta dal direttore generale per la visita dei funzionari dell'agenzia nazionale per i servizi sanitari – AGENAS).

Orbene, in relazione a tali spese, il collegio reputa che tutte rientrino nelle previsioni regolamentari di cui all'art 3 del regolamento di cassa, e in particolare, al comma 2 (spese di rappresentanza previa autorizzazione del direttore generale), al comma 9 (spese delegate con specifici atti deliberativi, determine o disposizioni), al comma 10 (eventuali anticipazioni o rimborsi ad amministratori e dipendenti dell'azienda ovvero ad altri – esempio, componenti di commissioni giudicatrici, spese da sostenere in occasioni di missioni da espletare nell'interesse dell'azienda). Esse, pertanto, devono essere discaricate in favore dell'economo.

Merita tuttavia essere precisato, in relazione al buono n. 717 (pagamento disposto dal direttore generale per l'acquisto di una corona di fiori in segno di rappresentanza dell'ospedale e di riconoscenza in occasione del funerale di un dirigente sanitario), che – a differenza del buono n. 772 di cui all'esercizio finanziario 2020 (e il cui valore è stato addebitato all'agente all'esito del giudizio di conto n. 24165, conto giudiziale n. 40981, con la sentenza n. 276/2025 del 05.11.2025), le due causali solo in apparenza sono sovrapponibili, perché in questo caso la spesa funeraria ha riguardato un <medico emerito che ha dato lustro per decenni alla sanità reggina ed ospedaliera>, e l'autorizzazione del direttore generale prodotta in giudizio è oltremodo motivata, al punto da poter essere considerata quale

spesa di rappresentanza dell'ente per una causa onorifica quale il riconoscimento del *de cuius* quale <medico emerito>.

9.5. Quanto alle spese di competenza di esercizi precedenti, il collegio intende dare continuità alla giurisprudenza contabile (Corte conti, sezione II, n. 197/2024) a termini della quale la violazione del principio di annualità, ove la spesa sia inerente al funzionamento dell'ente, implica unicamente l'irregolarità della gestione senza alcun ammanco.

9.6. In conclusione, il conto giudiziale n. 37813 reso da Cuzzucoli Vincenzo, relativo alla gestione economica del Grande Ospedale Metropolitano Bianchi - Melacrino - Morelli, per l'esercizio finanziario 2018, deve essere dichiarato irregolare senza addebito a carico dell'economo.

10. L'irregolarità solo formale della gestione giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando sul conto giudiziale n. 37813, lo dichiara irregolare.

Spese compensate.

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 26 maggio 2026.

Il Giudice relatore

Il Presidente

Carlo Efisio Marre' Brunenghi

Domenico Guzzi

Firmato digitalmente

firmato digitalmente

Depositato in segreteria in data 01/07/2026

Il Funzionario

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente